



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET III

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, ed in particolare l’articolo 12;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,

VISTE le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel comparto Ministeri;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012, recante il regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2 – commi 8 bis, 8 quater e 8 quinquies - del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dell’art. 1 – comma 3 – del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO IL D.M. 1622 del 13/02/2014, recante: Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ed in particolare l’art. 2, punto 5, relativo ai compiti dell’Ufficio AGRET 3;

VISTO il D.M. n. 10090 del 10 novembre 2009, con il quale è stato istituito il Comitato per le politiche della sicurezza, i servizi sociali e le forme di assistenza al personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il DM Prot. n. 3693 del 7 marzo 2013 recante il Regolamento per la disciplina degli interventi sociali e delle provvidenze in favore del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il DM Prot. n. 7649 del 10 maggio 2013, con il quale è stato ricostituito, per la durata di un quadriennio, il Comitato per le politiche della sicurezza, i servizi sociali e le forme di assistenza al personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ed il Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTI i capitoli n. 1879/1 e n. 2406/1 istituiti anche per il pagamento di “Provvidenze a favore del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie”;

RITENUTO di dover procedere all’adozione di un nuovo Regolamento per la disciplina degli interventi sociali e delle provvidenze in favore del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

ADOPTA

Il seguente Regolamento per la disciplina degli interventi sociali e delle provvidenze in favore del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a partire dall’esercizio finanziario 2017.

Art. 1

(Soggetti beneficiari e risorse economiche)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i casi e le modalità con le quali l’Amministrazione può concedere, a domanda, sussidi ai dipendenti in attività di servizio, cessati e ai loro familiari, che si trovino in difficili condizioni economiche a causa di particolari esigenze personali o familiari.
2. Le provvidenze previste a favore del personale di cui al punto 1 sono concesse nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate ai capitoli n. 11879/1 e n. 2406/01, destinati alle “provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie”.

Art. 2

(Limiti di carattere generale e criteri di priorità)

1. Sono ammesse le domande di sussidio presentate da coloro che risultano in possesso di una certificazione ISEE che non superi la soglia dei 28.000,00 €;
2. Saranno considerate prioritarie le domande dei richiedenti di cui all’art. 1 che siano in possesso di un ISEE di importo inferiore al 30% di quello previsto dal comma 1.

Art. 3

(Motivazioni per la richiesta del sussidio)

1. La domanda di sussidio può essere inoltrata dai soggetti di cui all’art.1 e fermo restando il limite di cui all’art. 2, per i seguenti casi:
 - a) malattia del dipendente o dei familiari a carico (le cui prestazioni mediche non sono interamente rimborsate dal SSN o da assicurazioni private, come da autocertificazione da produrre a cura dell’istante);
 - b) sostegno a dipendenti in condizioni di particolare disagio economico;
 - c) decesso (del coniuge, dei parenti entro il secondo grado);
 - d) evento per calamità di ampia rilevanza (alluvione, terremoto, incendio) debitamente documentate;
 - e) furto (verrà preso in considerazione a condizione che l’oggetto del furto stesso rientri nella fattispecie di bene primario).

Art. 4
(Istruttoria delle domande)

1. La domanda compilata secondo il modello allegato (pubblicato sul sito Intranet del Ministero), deve essere trasmessa all'Ufficio competente AGRET 3 della Direzione generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali e corredata dalla seguente documentazione giustificativa delle spese per le quali è richiesto il suddetto sussidio:
 - a. Ultimo ISEE certificato;
 - b. Fatture in originale (che saranno debitamente annullate in caso di accettazione della domanda);
 - c. Scontrini farmaceutici (per la spesa sostenuta documentata saranno presi in considerazione gli importi superiori a 20 € e da essi sarà scorporato l'importo destinato alla detrazione per il SSN).
2. Il termine di presentazione delle domande di sussidio è il seguente:
 - **entro il 20 luglio per il periodo 1° novembre – 19 luglio;**
 - **entro il 31 ottobre per il periodo 20 luglio – 31 ottobre;**

A partire dall'anno 2018 la presentazione delle domande avverrà in una sola scadenza annuale, sarà relativa al periodo dei dodici mesi precedenti a partire dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018;

3. Se la domanda non è regolare o completa, l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, con invito alla regolarizzazione entro **10 giorni** dalla ricezione della stessa;
4. Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio competente con le modalità e la documentazione indicate nel presente decreto.

Art. 5
(Comitato concessione dei benefici)

1. L'esame delle domande e la determinazione delle somme da erogare al personale, nell'ambito delle disponibilità di bilancio comunicate preventivamente dall'Amministrazione, sono demandati al Comitato per i servizi sociali e le forme di assistenza al personale del Ministero di cui all'art.2;
2. Il Comitato si riunisce nei mesi di maggio e novembre per il solo anno 2017 mentre, a partire dall'anno 2018, si riunirà nel solo mese di novembre per esaminare le domande, determinare gli importi da corrispondere e stilare il verbale di seduta da trasmettere alla D.G. AGRET;
3. Il competente Ufficio della D.G. AGRET, verificata la regolarità del procedimento, procede all'erogazione dei sussidi;
4. Qualora vengano sottoposte all'Amministrazione richieste di sussidio di particolare e comprovata urgenza, il Direttore generale della D.G. AGRET procede all'erogazione del sussidio anche anticipatamente rispetto al termine previsto dalla comunicazione di cui all'articolo 4, punto 2, dandone informazione al Comitato nella prima riunione utile;

5. Il perfezionamento della presentazione delle domande relative ai casi **di cui al precedente comma** dovrà essere espletata in una fase successiva. Nel caso in cui non sia confermata la rispondenza ai requisiti del regolamento, si procederà al recupero delle somme.

Art. 6
(Disposizioni finali)

In relazione all'effettiva disponibilità della spesa, le somme da assegnare al personale richiedente potranno essere riproporzionate in funzione del rapporto tra **il** numero di istanze ammissibili ricevute e l'entità delle risorse stanziare nell'esercizio finanziario di riferimento, nonché **in funzione** dell'indicatore ISEE.

Art. 7
(Pubblicazione)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sostituisce integralmente quello del 7 Marzo 2013.

Sede, 7 luglio 2017

Il Direttore Generale
Salvatore Pruneddu

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del D.lgs n.82/2005